

## Chiarimento n. 1

### Oggetto: Chiarimento categorie

Si chiede di confermare che l'impresa in possesso di OG2 cl VIII e OG11 cl III può partecipare come impresa singola dichiarando di subappaltare la parte restante di OG11 e il 100% di OS2A di cui non è in possesso.

### **Risposta**

Si premette che l'Avviso di indagine di mercato ha ad oggetto l'appalto integrato di progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori. L'Operatore economico, ai sensi dell'art. 6 del medesimo Avviso, per manifestare interesse deve dichiarare, altresì, il possesso dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, in particolare, alternativamente:

- il possesso dell'**attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione (SOA)** in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere in base all'importo complessivo a base di gara. Qualora i requisiti speciali dei progettisti non siano dimostrati con proprio staff di progettazione, raggruppando o indicando un progettista in possesso dei relativi requisiti speciali di cui all'art. 6.3 dell'Avviso;
- il possesso dell'attestazione di **qualificazione per sola costruzione (SOA)** in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere in base all'importo complessivo a base di gara, raggruppando o indicando un progettista in possesso dei relativi requisiti speciali di cui all'art. 6.3 dell'Avviso.

L'operatore economico singolo deve possedere, pertanto, anche i requisiti speciali prescritti per i progettisti.

Le lavorazioni della categoria OG11 possono essere subappaltate anche per intero a impresa qualificata, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. b) legge n. 108/2021 che ha abrogato il comma 5 dell'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016.

L'art. 2 dell'Avviso riguardo alle "Precisazioni in merito alle categorie" dispone che le lavorazioni appartenenti alla categoria OS2A sono a qualificazione obbligatoria, scorporabili e interamente subappaltabili, pertanto possono essere subappaltate per intero a impresa qualificata.

## Chiarimento n. 2

### Oggetto: Quesito per RTI

- 1) Si può partecipare in RTI mista?
- 2) Se si partecipa in RTI se l'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori deve essere posseduta oltre alla mandataria e dallo studio di progettazione, anche dalle imprese mandanti della RTI.

### **Risposta**

- 1) Sì, ex art. 48 co. 6 del D.lgs. n. 50/2016 si può partecipare in raggruppamento di tipo misto;
- 2) Sì, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 189/2016, tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica

e privata, nei Comuni interessati dal sisma 2016, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori tenuta dalla Struttura di missione.

### **Chiarimento n. 3**

#### Oggetto: Subappalto

Siamo una ditta in possesso della OG2 di VII e la OS2A di III bis. Volevamo conferma di poter partecipare alla manifestazione di interesse come impresa singola, subappaltando la categoria OG11 interamente.

#### **Risposta**

Premesso che l'operatore economico singolo deve possedere anche i requisiti prescritti per i progettisti, le lavorazioni della categoria OG11 possono essere subappaltate anche per intero a impresa qualificata (vedere anche la risposta al chiarimento n. 1)

### **Chiarimento n. 4**

#### Oggetto: Chiarimento restauratore

Si chiedono chiarimenti in merito a quanto richiesto al punto 6.2, lettera E) comma 8. In questo punto viene richiesto all'operatore economico di indicare come figura professionale un Restauratore (con qualificazione da Elenco di beni culturali ex art. 182 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.e.i. del MIBACT) che sia allo stesso tempo anche direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di restauro previsti dal progetto definitivo. Chiediamo conferma che tale figura professionale debba essere obbligatoriamente la stessa che sia deputata della progettazione esecutiva nonché dell'esecuzione dei lavori anche alla luce del fatto che essendo la categoria OS2A inferiore al 10%, scorporabile e interamente subappaltabile, non è richiesta l'indicazione della ditta qualificata in questa categoria in fase di manifestazione di interesse.

#### **Risposta**

Ai sensi dell'art. 6.2, lettera E) n. 8 dell'Avviso, il restauratore (con qualificazione da Elenco di beni culturali ex art. 182 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.e.i. del MIBACT) è un componente del "Gruppo di lavoro" deputato, in fase di progettazione esecutiva in corso d'opera, alla redazione delle schede tecniche di cui all'art. 147, co. 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 per le lavorazioni di cui alla categoria OS2A, nonché alla direzione tecnica dei relativi lavori (ex art. 146 co. 4 secondo periodo del Codice) e, solo se in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni ecc., allo svolgimento degli altri incarichi ivi indicati.

L'art. 87 co. 1 del d.P.R. n. 207/2010 dispone che la direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto o da più soggetti. Pertanto, solo qualora il restauratore sia in possesso anche laurea in Architettura e iscritto all'Albo degli architetti o di laurea equipollente che consenta l'iscrizione al medesimo Albo, può assumere anche la qualifica di direttore tecnico dell'intero intervento.

Ai sensi dell'art. 148 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 "In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 (n.d.r. OS2A) possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo".

## **Chiarimento n. 5**

Oggetto: Chiarimento subappalto categoria OG11

Si richiede chiarimento circa la possibilità di poter subappaltare la categoria di lavorazione OG11 al 100%, dichiarando il subappalto a ditta qualificata.

### **Risposta**

Si. Vedere anche risposte a chiarimenti nn. 1 e 3.

## **Chiarimento 6**

Oggetto: Staff tecnico progettazione

In riferimento ai requisiti di idoneità professionale, l'Impresa oltre ad essere è certificata SOA per tutte le categorie e classifiche indicate nel bando, possiede la " Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica" ed ha nel proprio staff tecnico tra le altre figure professionali le seguenti:

DIPENDENTI:

1. architetti iscritti nella sezione A da più di 10 anni
2. ingegnere iscritto nella sezione A da 8 anni

STAFF TECNICO:

- 1 architetto DIRETTORE TECNICO OG2 iscritto nella sezione A da più di 10 anni
- 1 ingegnere DIRETTORE TECNICO OG1 e OG11 iscritto nella sezione A da più di 10 anni
- 1 restauratore DIRETTORE TECNICO OS2A con qualificazione da elenco BB.CC. ex art 182 D.Lgs. n. 42/2004

Può eseguire direttamente la progettazione dell'intervento con il proprio staff tecnico.

### **Risposta**

L'Avviso all'art. 6.2 lett. E) specifica la struttura operativa minima delle professionalità componenti il Gruppo di lavoro. Dispone, altresì, che tali professionalità possano coincidere nel medesimo professionista qualora in possesso delle relative qualifiche, abilitazioni ecc..

Qualora i requisiti speciali dei progettisti non siano dimostrati con proprio staff di progettazione, l'operatore economico dovrà raggruppare o indicare un progettista in possesso dei relativi requisiti speciali di cui all'art. 6.3 dell'Avviso. Vedere anche risposta al chiarimento n. 1.